PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2956 di martedì 23 ottobre 2012

La sicurezza sul lavoro per stagisti e tirocinanti

Il chiarimento del Ministero del Lavoro sull'applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per colui che svolge stage o tirocini formativi.

Pubblichiamo i chiarimenti del Ministero del lavoro circa la sicurezza sul luogo di lavoro per stagisti e tirocinanti, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.

Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330.05] ?#>

Dalla definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia, anche "chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Ministero del lavoro - FAQ ? Stage e tirocini formativi (formato PDF, 9 kB).

Fonte: Ministero del Lavoro.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.